



CITTA' di SOVERATO
Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER LA PUBBLICITA' E LE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Adottato con delibera del Consiglio Comunale
n. 73 del 30 novembre 1998

INDICE

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - *Oggetto del regolamento*

TITOLO II L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 2 - *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione*
Art. 3 - *Allegati alla domanda*
Art. 4 - *Rilascio dell'autorizzazione*
Art. 5 - *Uso dell'autorizzazione*
Art. 6 - *Rinnovo dell'autorizzazione*
Art. 7 - *Revoca dell'autorizzazione*

TITOLO III INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Art. 8 - *Tipologia*
Art. 9 - *Insegna di esercizio*
Art. 10 - *Preinsegna*
Art. 11 - *Sorgente luminosa*
Art. 12 - *Cartello*
Art. 13 - *Striscione, locandina e stendardo*
Art. 14 - *Segno orizzontale reclamistico*
Art. 15 - *Impianto pubblicitario di servizio*
Art. 16 - *Impianto di pubblicità e propaganda*
Art. 17 - *Sorgente acustica*

TITOLO IV
MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 18- *Dimensioni*
Art. 19- *Caratteristiche*
Art. 20- *Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi*

TITOLO V
DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 21- *Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico*
Art. 22- *Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori*
Art. 23- *Riduzione del canone*
Art. 24- *Esenzioni dal canone*

TITOLO VI
TARIFFE

- Art. 25- *Approvazione delle tariffe*
Art. 26- *Ripartizione del territorio comunale*
Art. 27- *Luogo dell'installazione*
Art. 28- *Installazioni permanenti e temporanee*
Art. 29- *Canone per le installazioni permanenti e temporanee*

TITOLO VII
PAGAMENTO DEL CANONE

- Art. 30- *Soggetti obbligati al pagamento del canone*
Art. 31- *Pagamento del canone*

TITOLO VIII
SANZIONI

- Art. 32- *Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione*
Art. 33- *Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie*
Art. 34- *Altre sanzioni*

TITOLO IX
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 35- Finalità*
Art. 36- Affissioni, prenotazioni, registro cronologico
Art. 37- Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 38- Autorizzazioni in corso*
Art. 39- Organi competenti
Art. 40- Entrata in vigore

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

TITOLO II

L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 2 (Domanda per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) Le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
 - c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.
5. Alla richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo dovrà essere allegata la ricevuta del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
2.000	10.000	20.000	32.000

Art. 3

(Allegati alla domanda)

1. *La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri Enti.*
2. *Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:*
 - a) *il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;*
 - b) *i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;*
 - c) *le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con DPR 16/12/1992, n. 495.*

Art. 4

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. *Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:*
 - a) *il Comando della Polizia municipale e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;*
 - b) *l'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato «A» al presente regolamento, ed ha versato le spese di istruttoria della domanda, le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio, il canone nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone;*
 - c) *l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.*
2. *In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti;*
3. *Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.*

Art. 5

(Uso dell'autorizzazione)

1. *Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.*
2. *L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.*
3. *Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.*

Art. 6

(Rinnovo dell'autorizzazione)

1. *Almeno cinque giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può chiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.*

Art. 7

(Revoca dell'autorizzazione)

1. *L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.*
2. *L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone – non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro cinque giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.*
3. *La revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.*
4. *La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.*

TITOLO III

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Art. 8

(Tipologia)

1. *Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:*
 - a) *le insegne di esercizio;*
 - b) *le preinsegne;*
 - c) *le sorgenti luminose;*
 - d) *i cartelli;*
 - e) *gli striscioni, le locandine e gli stendardi;*
 - f) *i segni orizzontali reclamistici;*
 - g) *gli impianti pubblicitari di servizio;*
 - h) *gli impianti di pubblicità o propaganda;*
 - i) *le sorgenti acustiche.*

Art. 9

(Insegna di esercizio)

1. Per «insegna di esercizio» si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 10

(Preinsegna)

1. Per «preinsegna» s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 11

(Sorgente luminosa)

1. Per «sorgente luminosa» si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 12

(Cartello)

1. Per «cartello» si intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 13

(Striscione, locandina e stendardo)

1. Per «striscione», «locandina» e «stendardo» si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 14

(Segno orizzontale reclamistico)

1. Per «segno orizzontale reclamistico» si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 15

(Impianto pubblicitario di servizio)

1. Per «impianto pubblicitario di servizio» si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 16

(Impianto di pubblicità e propaganda)

1. Per «impianto di pubblicità o propaganda» si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 17

(Sorgente acustica)

1. Per «sorgente acustica» si intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

TITOLO IV

MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 18

(Dimensioni)

1. *Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.*

Art. 19

(Caratteristiche)

1. *I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.*
2. *Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.*
3. *Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.*
4. *I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.*
5. *Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad un quota non inferiore a 1,5 m. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.*

Art. 20

(Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi)

1. *Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne; gli striscioni, le locandine e gli stendardi; gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.*
2. *Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata dell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.*
3. *La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.*

TITOLO V

DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21

(Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico)

1. *Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.*
2. *All'interno del centro storico del Comune e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse comprese. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolari generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dell'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.*

3. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario è limitato alla sola consegna da mano a mano, con divieto di qualsiasi altra forma di distribuzione, quale lancio, getto, apposizione sugli autoveicoli ecc.

4. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale. Le forme di pubblicità autorizzate su Corso Umberto I, Lungomare Europa, Piazza M. Ausiliatrice, Corso Roma:

- non debbono deturpare l'ambiente;

- non debbono arrecare danno al decoro e alla sicurezza della strada¹

5. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle forme vietate dal presente articolo si applicano a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui agli artt. 32, 33 e 34 del presente regolamento

Art. 22

(Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori)

1 La pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00 ed è sempre vietata nei seguenti giorni: 2 novembre e ricorrenza del Venerdì santo di ogni anno.

2. E' vietata la pubblicità sonora nelle adiacenze di ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili

Art. 23

(Riduzione del canone)

1 Il canone è ridotto a metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia fine di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 24

(Esenzione dal canone)

1 Sono esenti dal canone:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso

¹ Articolo per come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 6/2002

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie degli aerei e delle navi;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

e) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati¹;

TITOLO VI

TARIFFE

Art. 25²

(Approvazione delle tariffe)

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa di cui all'allegato "A" del presente regolamento in cui la tariffa base è aumentata del 20% e per le superfici superiori al metro quadro la misura dell'aumento delle tariffe è estesa al 50% (art. 11 comma 10, legge 27 dicembre 1997 n.ro 449, nel testo modificato dall'art. 30, comma 17, legge 23 dicembre 1999 n. 488)³

2. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, applica per complessivi quattro mesi all'anno, corrispondenti ai seguenti periodi: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO SETTEMBRE, una maggiorazione del 50% di tutte le tariffe di cui al citato allegato "A"⁴;

3. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, con efficacia dal 1 gennaio del medesimo anno (art. 3 comma 5, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1 lett. a) legge 28 dicembre 2001, n. 448 Finanziaria 2002)⁵

4. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.

¹ Lettera e) per come introdotta con deliberazione di Consiglio comunale n.ro 6/2002

² Articolo per come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 6/2002

³ per come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.ro 6/2002

⁴ per come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.ro 6/2002

⁵ per come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.ro 6/2002

Art. 26⁵

(Ripartizione del territorio comunale)

1 Ai fini della tariffa, il territorio comunale è ripartito in due categorie:

- a) categoria ordinaria*
- b) categoria speciale, individuata nell'allegato "B" applicando a tale categoria una maggiorazione del 150% della tariffa normale relativamente alle affissioni di carattere commerciale (art. 4 comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nel testo modificato dall'art. 10, comma 1 lett. b) legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002))*

Art. 27

(Luogo dell'installazione)

1 Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o sul altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione n. 71 del 30 novembre 1998

Art. 28

(Installazioni permanenti e temporanee)

- 1 Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.*
- 2 Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare*
- 3 Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare*

Art. 29

(Canne per le installazioni permanenti e temporanee)

- 1 Per le installazioni permanenti, il canone esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipo di mezzi pubblicitari impiegati*
- 2 Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale*

⁵ Articolo per come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 6/2002

TITOLO VII

Art. 30

(Soggetti obbligati al pagamento del canone)

1. *Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.*

Art. 31

(Pagamento del canone)

1. *Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio dell'autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.*
2. *Se il canone annuale supera l'importo di lire cinquemilioni, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.*
3. *Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio dell'autorizzazione.*
4. *Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione delle entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.*
5. *Fermo quanto stabilito dall'art. 36 del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora del cinque per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.*

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 32

(Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione)

1. *Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa.*
2. *L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse autorizzata.*
3. *La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente, né superiore al doppio.*

Art. 33

(Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie)

1. Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'articolo precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.
3. Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

Art. 34

(Altre sanzioni)

1. Indipendentemente quanto stabilito dall'art. 32, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:
 - a) privi della prescritta autorizzazione;
 - b) installati in difformità della stessa;
 - c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie previste dal Regolamento Comunale.
3. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000.
4. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

TITOLO IX

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 35 (Finalità)

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune per realizzare la loro partecipazione consapevole alla Amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di una attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi previsti dal piano generale degli impianti nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione diretta nei limiti di cui al piano generale degli impianti, sono classificati ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. 507/93, con l'applicazione del canone in base alla superficie di ciascun impianto nella misura e con le modalità previste dalla stessa pubblicità ordinaria.

Art. 36

(Affissioni, prenotazioni, registro cronologico)

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni 6 giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

(Criteri e modalità per l'espletamento del servizio)

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 36 del presente regolamento.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi in cui nei commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previsti. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviate ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consente di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. *In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il congruaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.*
12. *Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.*
13. *I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.*
14. *I manifesti recanti annunci mortuari, nei giorni di venerdì pomeriggio, sabato e domenica, possono essere affissi direttamente dalle agenzie di pompe funebri negli spazi preventivamente stabiliti dal Comune e regolarizzati il primo giorno feriale utile senza il pagamento del diritto d'urgenza.*
15. *Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:*
 - a) *le tariffe del servizio;*
 - b) *l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;*
 - c) *il registro cronologico delle commissioni.*
16. *Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'applicazione del canone per la pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo titolo, anche all'applicazione del canone per le pubbliche affissioni.*

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38

(Autorizzazioni in corso)

1 Le autorizzazioni alla installai zone dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente all'1/01/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 6

Art. 39

(Organi competenti)

1 La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio preposto le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio preposto trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Art. 40

(Entrata in vigore)

1 Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

2 Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del Regolamento e delle tariffe è stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento

3. Dalla stessa data cessa di avere applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa

Impianti PP.AA. COMUNE DI SOVERATO

ALLEGATO A *

	Via	N°	Formato	Mq.	Note
1	Via Milone	3	140*200	8,40	Monofacciali
2	Viale C. Colombo (parcheggio)	2	140*200	11,20	Bifacciali
3	Viale C. Colombo	4	140*200	11,20	Monofacciali
4	Via Galluppi	2	140*200	5,60	Monofacciali
5	Via della Galleria (Parcheggio Ex Stradale)	1	140*200	5,60	Bifacciale
6	Via G. Verdi (muro Ospedale)	4	140*200	11,20	Monofacciali
7	Via G. Verdi (muro Ospedale)	2	200*140	5,60	Monofacciali
8	Via Regina Elena (Muro P.zza Matteotti)	5	100*200	10,00	Monofacciali
9	Via C. Amirante (Altezza Esso)	3	140*200	8,40	Monofacciali
10	Via C. Amirante (Varie Dislocazioni)	5	140*200	28,00	Bifacciali
11	Via C. Amirante (Campo Sportivo)	1	140*200	2,80	Monofacciale
12	Via C. Amirante (Campo Sportivo)	5	200*140	14,00	Monofacciali
13	Piazza Cittadinanza Attiva	1	140*200	2,80	Monofacciale
14	Piazza Cittadinanza Attiva	2	200*140	5,60	Bifacciali
15	Piazza Cimarosa	2	140*200	11,20	Bifacciali
16	Piazza Renato Lio	5	140*200	14,00	Monofacciali
17	Piazza Casalinuovo	2	140*200	5,60	Monofacciali
18	Piazza Nettuno	1	140*200	2,80	Monofacciale
19	Via F. Caminiti	3	140*200	8,40	Monofacciali
20	Via Regina Margherita (Passaggio a Livello)	2	140*200	5,60	Monofacciali
21	Via Trento e Trieste	6	140*200	33,60	Bifacciali
22	Via Trento e Trieste (Rotatoria)	2	140*200	5,60	Monofacciali
23	Viale Cuturella	2	140*200	5,60	Monofacciale
24	Corso Umberto I° (Alterra Torre Carlo V°)	2	140*200	5,60	Monofacciali
25	Corso Umbero I° (Parcheggio Stazione F.S.)	1	140*2,00	5,60	Bifacciale
26	Via Risorgimento	2	140*200	11,20	Bifacciali
27	Via Gorizia	1	200*100	2,00	Monofacciale
28	Via Francesco Cilea	7	140*200	19,60	Monofacciali
29	Via Aldo Moro	3	140*200	8,40	Monofacciali
30	Viale Magna Grecia	1	140*200	2,80	Monofacciale
31	Via J. F. Kennedy	4	140*200	22,40	Bifacciali
32	Via Pitagora	2	140*200	5,60	Monofacciali
33	Via San Giovanni Bosco	1	140*200	2,80	Monofacciale
34	Via Paparo	1	140*200	2,80	Monofacciale
35	Via A. Gurasci	1	140*200	2,80	Monofacciale
36	Corso Roma (Edificio Scolastico)	2	140*200	5,60	Monofacciali
37	Corso Roma (Muro Edificio Scolastico)	1	200*140	2,80	Monofacciale
38	Corso Roma (Muro Chiesa)	3	140*200	8,40	Monofacciali
39	Via Aia	1	200*140	2,80	Monofacciale
40	Località Turrati	1	140*200	2,80	Monofacciale
41	Località Paoello	2	140*200	5,60	Monofacciali
42	Via Castagna	1	140*200	2,80	Monofacciale
43	Via Miceli (Altezza sottopasso)	2	140*200	5,60	Monofacciali
44	Via Miceli (Altezza sottopasso)	1	200*140	2,80	Monofacciale
45	Via Miceli (Entrate Cimitero)	2	140*200	5,60	Monofacciali
		107		359,20	

	Via	N°	Formato	Mq.	Note
1	Via Trento e Trieste	1	600*300	18,00	Monofacciale
2	Via Trento e Trieste (Rotatoria)	1	600*300	18,00	Monofacciale
3	Via Trento e Trieste (Parcheggio)	1	600*300	18,00	Monofacciale
4	Via Carlo Amirante (muro stadio B. Sinopoli)	1	600*300	18,00	Monofacciale
5	Via Carlo Amirante (P.zza Cittadinanza Attiva)	1	600*300	18,00	Monofacciale
		5		90,00	

*: PER COHE MODIFICATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 26/2014

IMPIANTI PUBBLICITARI
COMUNE di SOVERATO

ALLEGATO B*

	Via	Tipo di Esposizione	N°	Formato	Mq.
1	Località Turrati (su Ex S.S. 106)	Cartello Monofacciale Opaco	1	150*100	1,50
2	Località Turrati (su Ex S.S. 106)	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*150	6,00
3	Località Turrati (su Ex S.S. 106)	Cassonetto Monofacciale Opaco	1	580*100	6,00
4	Località Turrati (su Ex S.S. 106)	Cartello Biofacciale Opaco	1	200*150	6,00
5	Via Carlo Amirante (Edicola)	Cartello Monofacciale Luminoso	1	300*200	6,00
6	Via Carlo Amirante (Sottopasso)	Cartello Monofacciale Opaco	2	300*200	12,00
7	Via Carlo Amirante (Parcheggio I.T.S.C.)	Cartello Monofacciale Opaco	1	300*200	6,00
8	Via Carlo Amirante (Sottopasso)	Cartello Monofacciale Opaco	1	300*200	6,00
9	Via Giacomo Puccini	Cartello Monofacciale Luminoso	2	600*300	36,00
10	Piazza Renato Lio	Cartello Monofacciale Luminoso	1	300*200	6,00
11	Piazza Renato Lio	Cartello Bifacciale Opaco	1	150*100	3,00
12	Piazza Renato Lio	Cartello Bifacciale Opaco	1	150*100	3,00
13	Via Trento e Trieste (Entrata Ferr. Cal.)	Cartello Monofacciale Opaco	2	600*300	36,00
14	Via Trento e Trieste (Fabbricato Ferr. Cal.)	Cartello Bifacciale Opaco	1	600*300	36,00
15	Via Trento e Trieste	Cartello Monofacciale Opaco	1	150*100	1,50
16	Via Trento e Trieste	Cartello Bifacciale Opaco	1	300*100	6,00
17	Località San Nicola (Muro Sig. Papini)	Cartello Monofacciale Opaco	1	600*300	18,00
18	Località San Nicola	Cartello Monofacciale Opaco	1	100*50	1,00
19	Via della Galleria	Cartello Monofacciale Opaco	1	200*150	3,00
20	Via della Galleria	Cartello Monofacciale Opaco	1	150*100	1,50
21	Via della Galleria	Cartello Monofacciale Opaco	1	250*120	3,00
22	Via della Galleria	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*150	6,00
23	Viale della Stazione	Cartello Monofacciale Opaco	1	300*200	6,00
24	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*100	4,00
25	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*150	6,00
26	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	300*200	6,00
27	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*100	4,00
28	Viale della Stazione	Cartello Monofacciale Opaco	1	200*100	2,00
29	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*150	3,00
30	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*150	6,00
31	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	100*150	3,00
32	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	300*200	12,00
33	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	300*200	12,00
34	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	250*100	5,00
35	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*150	6,00
36	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*150	6,00
37	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*150	6,00
38	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Opaco	1	300*200	12,00
39	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Luminoso	1	300*200	12,00
40	Viale della Stazione	Cartello Bifacciale Luminoso	1	300*200	12,00
41	Via Olimpia	Cartello Monofacciale Luminoso	1	200*200	4,00
42	Lungomare Europa	Cartello Monofacciale Opaco	1	150*100	1,50
43	Viale J.F. Kennedy	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*150	6,00
44	Via Panoramica	Cartello Bifacciale Opaco	1	200*150	6,00
			47		350,00

* PER COME MODIFICATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.º 24/2014